Titolo

Comunicazione degli atti – notifica irregolare – nullità - principio del raggiungimento dello scopo – art. 156, comma 3, CPC – applicabilità

Descrizione

Costituisce principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all'ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l'irregolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato; il che si verifica con l'avvenuta costituzione in giudizio dell'intimato, il quale, oltre a formulare l'eccezione di vizio della notifica, si sia spinto a svolgere considerazioni nel merito (CFA, Sez. I, n. 59/2021-2022). (La Corte ha ritenuto di applicare tale principio nel caso in cui la Procura avesse inizialmente tentato di comunicare a mezzo PEC alle parti l'avviso di chiusura indagini ma fosse è riuscita nell'intento a causa di un errore ad essa obiettivamente imputabile nella scrittura di una parola del relativo indirizzo mail; di conseguenza la Procura aveva notificato l'avviso a mezzo raccomandata AR indirizzata alla società, non ritirata dal destinatario e poi restituita dopo la "compiuta giacenza". Successivamente la Procura aveva notificato l'atto di deferimento sempre con raccomandata AR, stavolta ritirata dalla società, che si è in seguito costituita insieme al calciatore deferito. In tal caso, la violazione formale posta in essere dalla Procura federale con la irrituale comunicazione degli atti di chiusura indagini e deferimento, è risultata sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, C.P.C.).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 82/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 53 CGS; art. 156, comma 3, CPC

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0082 CFA del 22 gennaio 2025 (PFI/A.S.D. Barberino Tavarnelle-Sig. Niccolò Marini)